



*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed in particolare l'art. 33 ("Scuole di Ateneo");

VISTO il proprio Decreto n. 436 del 03.08.2018, con il quale è stata costituita la Scuola di Ingegneria ed emanato il relativo Regolamento, e successive modifiche con Decreto n. 483 del 10.09.2018 e con Decreto n. 413 del 04.07.2019;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento, approvata dal Consiglio della Scuola (seduta del 2 ottobre 2024) e dal Senato Accademico (seduta del 14.01.2025), acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (seduta del 20.12.2024), relativamente alla denominazione della Scuola e agli artt. 1, 5, 7, 8, 9 e 10;

DECRETA

Art. 1 – Scuola di Ingegneria – modifica al Regolamento

E' modificato come segue il Regolamento della Scuola di Ingegneria, ora denominata "SCUOLA DI INGEGNERIA, SCIENZE E TECNOLOGIA":

"REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA, SCIENZE E TECNOLOGIA

Art. 1 Finalità

1. La Scuola di Ingegneria, **Scienze e Tecnologia** (nel prosieguo del presente Regolamento denominata "Scuola") rappresenta una struttura di raccordo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L. 240/2010 e all'art. 33 dello Statuto di Ateneo.

2. La Scuola provvede al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti afferenti a essa e di gestione dei servizi comuni in ottemperanza alle norme Statutarie e regolamentari dell'Ateneo e nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative dei singoli Dipartimenti ad essa afferenti limitatamente alle materie non disciplinate dal presente regolamento. La Scuola favorisce in particolare lo sviluppo dell'ingegneria e delle scienze di base mirando a fornire percorsi formativi completi in entrambe le aree.

3. I Dipartimenti afferenti alla Scuola si impegnano a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.



*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*

Art. 2 Dipartimenti afferenti alla Scuola

1. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti indicati nell'Allegato 1.

Art. 3 Corsi di studio coordinati dalla Scuola

1. La Scuola coordina i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di cui all'Allegato 1.

Art. 4 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) IL PRESIDENTE;
- b) L'ORGANO DELIBERANTE (NEL PROSEGUITO DEL PRESENTE REGOLAMENTO DENOMINATO "CONSIGLIO");
- c) LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI.

Art. 5 Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola rappresenta la Scuola in tutti gli aspetti in cui essa è coinvolta, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito della Scuola, convoca e presiede il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

2. Il Presidente coordina, per quanto di competenza, il personale tecnico-amministrativo eventualmente attribuito alla Scuola, gestisce le strutture e gli spazi eventualmente assegnati alla Scuola.

3. Il Presidente verifica, in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti e dei Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Studio, il buon andamento della attività didattiche e controlla l'adempimento dei doveri didattici da parte dei docenti segnalando ai Direttori dei Dipartimenti e agli Organi Accademici **eventuali criticità, per i provvedimenti di competenza, e suggerendo azioni di miglioramento.**

4. Il Presidente designa un Vice-Presidente, scelto tra i professori a tempo pieno del Consiglio. Il Vice-Presidente è nominato con decreto Rettorale e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Presidente svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 6 Elezione e nomina del Presidente

L'elettorato attivo e passivo e le procedure elettorali sono disciplinati dal capo IX, artt. 51, 52 e 53, del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.

Art. 7 Consiglio della Scuola

1. Fanno parte del Consiglio della Scuola, con diritto di voto:

- a) i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- b) due rappresentanti della Giunta dei Dipartimenti o, ove non costituita, del Consiglio di Dipartimento di ciascuno dei Dipartimenti indicati nell'Allegato 1, eletti con voto capitolario da tutti i membri del Consiglio afferenti al rispettivo Dipartimento. In caso di parità di voti, risulta**

*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*

eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

c) un rappresentante dei Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Studio per ciascuno dei Dipartimenti indicati nell'Allegato 1, eletti con voto capitaro da tutti i Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al rispettivo Dipartimento. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

d) un rappresentante dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca per ciascuno dei Dipartimenti indicati nell'Allegato 1, eletti con voto capitaro da tutti i Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti al rispettivo Dipartimento. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

e) un rappresentante degli studenti iscritti a Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti per ciascuno dei Dipartimenti indicati nell'Allegato 1, eletti con voto capitaro da tutti i rappresentanti studenti dei rispettivi Consigli di Dipartimento.

2. I mandati dei suddetti componenti del Consiglio hanno durata triennale, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato ha durata biennale. La perdita dello status di Direttore di Dipartimento, di Presidente/Coordinatore **di Corso di Studio o di Coordinatore di Corso di Dottorato di Ricerca**, comporta automaticamente la decadenza dall'incarico di componente del Consiglio **ma non dalla carica di Presidente.**

3. La mancata completa individuazione della rappresentanza di una o più componenti non inficia la valida costituzione dell'organo.

4. Il Consiglio si riunisce, anche in modalità telematica, con cadenza almeno semestrale secondo le modalità disciplinate al successivo articolo 7 bis. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo **eventualmente assegnato alla Scuola o, in mancanza di detto personale, da personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di appartenenza del Presidente.** Il Presidente disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno del numero dei componenti aventi diritto al voto, computato al netto degli assenti giustificati.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata pari ad almeno due terzi dei presenti.

8. Nessuno dei componenti del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.

9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso il dipartimento a cui afferisce la segreteria della Scuola **e resi disponibili entro 15 giorni dallo svolgimento della relativa seduta.**

10. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

11. Nessuno dei membri del Consiglio può farne parte per più di due mandati consecutivi, a meno che ciò non derivi dal sopraggiunto status di Direttore di Dipartimento.

*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*

Art. 7 bis Riunioni telematiche.

1. il Presidente convoca la riunione tramite posta elettronica. Oltre all'ordine del giorno, la convocazione deve indicare esplicitamente l'orario di inizio e di fine della seduta. I componenti del Consiglio impossibilitati a partecipare alla riunione per impegni precedentemente assunti sono invitati a giustificarsi prima dell'inizio della riunione stessa;
2. nel giorno e orario stabilito il Presidente manda a tutti i componenti del Consiglio una mail con cui dichiara ufficialmente aperta la riunione. Alla mail viene allegata la bozza del verbale della seduta e tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno;
3. i componenti del Consiglio sono invitati ad intervenire rispondendo alla mail di apertura della riunione in modalità "rispondi a tutti", in modo da permettere a tutti di leggere ogni scambio di opinione concernente i punti all'ordine del giorno;
4. le mail che arriveranno oltre l'orario stabilito di conclusione della riunione o che risulteranno non essere state inviate a tutti i componenti del Consiglio non saranno prese in considerazione;
5. i componenti del Consiglio che non si sono giustificati risulteranno assenti;
6. a conclusione della seduta, il Presidente invierà una mail per dichiarare ufficialmente chiusa la riunione informando i partecipanti in merito al raggiungimento o meno del quorum previsto per la validità della riunione. In allegato viene inviata la bozza del verbale aggiornata con gli esiti delle votazioni;
7. a cura del Presidente tutte le mail relative alla riunione verranno archiviate in un'apposita cartella e allegate al verbale;
8. qualora entro 48 ore dalla convocazione almeno il 10% dei componenti faccia richiesta di seduta in presenza, il Presidente dichiara annullata la convocazione della riunione telematica e convoca in nuova data una riunione Consiglio in presenza.

Art. 8 Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni in materia di didattica:
 - a) persegue, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi didattici da conseguire nell'arco del triennio **sulla base dei Piani Triennali dei Dipartimenti afferenti alla Scuola** e per ciascun anno accademico, sulla base delle proposte dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
 - b) esprime parere obbligatorio non vincolante sui Piani Triennali dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, relativamente alle funzioni connesse alla didattica;**
 - c) coordina, **supervisiona** e razionalizza le attività formative erogate dai Dipartimenti;
 - d) su proposta motivata non vincolante di uno o più Dipartimenti, previo parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Dipartimento di afferenza, presenta agli organi accademici la richiesta di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei relativi corsi di studio;
 - e) collabora con i Dipartimenti **afferenenti alla Scuola** alla definizione, per ciascun anno accademico, della programmazione generale delle attività didattiche e delle modalità di coordinamento logistico delle stesse;
 - f) formalizza protocolli d'intesa/accordi con Istituzioni e parti terze di interesse comune dei Dipartimenti afferenti alla Scuola per gli ambiti di propria competenza;**
 - g) propone agli organi competenti progetti strategici straordinari di Scuola per il miglioramento della qualità didattica, anche attraverso richieste di posti di professori esterni e ricercatori universitari;**

*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*

- h) definisce e approva la composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; recepisce la Relazione annuale della commissione stessa;
- i) **organizza e collabora con i Dipartimenti all'organizzazione di** attività culturali e formative rivolte agli studenti;
- j) collabora alle attività di alta formazione promosse e attivate dai Dipartimenti;
- k) **collabora** alle attività di orientamento, tutorato e placement **promosse e attivate dai Dipartimenti;**
2. Il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Presidente l'adozione di singoli atti.
3. Il Consiglio svolge tutti gli altri compiti che siano ad esso espressamente attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o, comunque, strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
4. Resta ferma la possibilità per i consigli di Dipartimento di delegare specifiche ulteriori funzioni alla Scuola.

Art. 9

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. In particolare, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti svolge le seguenti funzioni:
- a) monitora, con appositi indicatori di valutazione e con l'aiuto dei dati messi a disposizione dall'Ufficio di Supporto al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
- b) formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
- c) avanza al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica;
- d) svolge ogni altra funzione prevista dallo Statuto di Ateneo, in coerenza con le leggi di riferimento.
2. La Commissione Paritetica **Docenti-Studenti** redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola **oppure, in subordine, dal regolamento di funzionamento della Commissione Paritetica stessa**, nel rispetto delle normative vigenti **e in coerenza con le Linee Guida predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo**. Non possono far parte della Commissione Paritetica Docenti-Studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Scuola e i Responsabili Qualità dei Dipartimenti afferenti.
4. La carica, per quanto riguarda la componente docente della Commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
5. Le modalità di nomina degli Studenti nella Commissione Paritetica **seguono le Linee Guida predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo**.
6. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
7. **La Commissione Paritetica Docenti-Studenti può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.**



*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*

Art. 10

Afferenze, durata e cessazioni

1. Un Dipartimento afferente alla Scuola può uscirne, su delibera del proprio Consiglio, dandone comunicazione al Presidente della Scuola entro il mese di **Ottobre** precedente la definizione dell'offerta formativa.
2. Il Presidente ne darà comunicazione al Consiglio della Scuola e agli organi accademici per i necessari adempimenti. Ogni Dipartimento afferente garantisce comunque la permanenza nella Scuola per almeno un triennio dal **suo ingresso nella Scuola**.

Art. 12

Norme finali – entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dai Dipartimenti afferenti a maggioranza semplice.
2. Le successive eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole dei Dipartimenti afferenti.
3. Il Regolamento e sue eventuali modifiche sono trasmessi all'Amministrazione centrale per l'approvazione da parte degli Organi accademici ai sensi dell'art. 24, comma 8, dello Statuto.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo

ALLEGATO 1 –

ELENCO DEI DIPARTIMENTI AFFERENTI ALLA SCUOLA DI INGEGNERIA, SCIENZE E TECNOLOGIA:

- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE”

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)